



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE**  
*"ARTURO FERRARIN"*  
CATANIA

Codice fiscale: **80013880879**

Codice scuola: **CTTB01000A**

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI**  
**VOLO VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
**N. 498 DEL 26.04.2017**  
**ATTO DELIBERATIVO N. 9/17**

**PARTE 1^ - DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 1 - Organo sovrano per le decisioni in merito alle attività di volo è il Consiglio d'istituto.

Esso può avvalersi, per la gestione dell'attività di volo, di una Commissione a carattere consultivo, che fornisce consulenza tecnica al Consiglio stesso.

Art. 2 Il Consiglio d'Istituto può nominare una Commissione per le attività di volo.

Art. 3 La Commissione, se istituita, si riunirà mensilmente e, qualora se ne ravvisi l'esigenza, anche con cadenze diverse, previa convocazione del Dirigente Scolastico.

Art. 4 Il numero massimo di ore di volo concesse dall'Istituto per l'attività istruzionale di ogni alunno nell'arco del triennio è fissato in n. 10 ore di volo. Tale monte ore può essere variato dal Consiglio d'Istituto. Il programma del corso dovrà comunque prevedere obbligatoriamente almeno 3 ore di volo al simulatore.  
Sarà cura della scuola di pilotaggio, assegnataria dell'attività di volo, effettuare, entro le prime 4 ( quattro ) ore di volo di tale attività (primo blocco), dei test di preselezione al fine di accertare le attitudini, sia in volo che nella attività in aula, degli allievi avviati dalla scuola per tale attività.

Il secondo blocco verrà effettuato alle dieci ore in quanto, laddove le economie dell'istituto lo consentano, si potranno deliberare proroghe fino al decollo da solista.

Art. 5 L'attività di volo svolta in tutti i giorni lavorativi è considerata parte integrante del dialogo educativo-didattico, con tutte le implicazioni che ne derivano. Ciò comporta l'obbligo da parte dell'alunno di partecipare all'attività di volo anche oltre il termine dell'attività didattica.

L'attività di volo, durante il periodo di attività didattica, verrà svolta unicamente nelle ore pomeridiane prevedendo l'uscita anticipata degli allievi alle ore 12,00 nei giorni in cui si avranno cinque ore di lezione e alle ore 13,00 nei giorni in cui si avranno sei ore di lezione.

Pertanto l'inizio delle attività pratiche di volo sarà previsto dalla scuola di pilotaggio alle ore 13,00 o alle ore 14,00.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo il Consiglio d'Istituto, per questioni di natura organizzative-didattiche, potrebbe prevedere una diversa articolazione oraria dell'attività di volo deliberando di effettuare la stessa anche in fascia mattutina con un coinvolgimento non gravoso da parte degli allievi che potrebbero essere impegnati di mattina due volte a settimana per allievo.

Le valutazioni su cui dovrà fare riferimento il Consiglio d'Istituto terranno conto di:

- Chiusura temporanea della pista o parti di questa che procurerebbero un rallentamento nelle normali fasi operative del volo;
- Condizioni meteo;
- Ora estiva ed ora solare;
- Indisponibilità dell'allievo per motivi di salute
- Indisponibilità non programmata dei mezzi operativi,
- Intensificazione dell'attività di volo nei momenti in cui l'addestramento prevede un apprendimento cosciente alle missioni da effettuare con l'istruttore o da solo pilota;
- Particolari attività, come le navigazioni da sviluppare con serenità in orario antimeridiano.

Art. 6 Lo svolgimento dell'intero programma relativo sia ai voli di preselezione sia ai voli per il conseguimento della Licenza di pilota privato, sarà articolato con una frequenza che non arrechi nocimento alla normale attività didattica.

Art. 7 Salvo casi di forza maggiore, non dovranno verificarsi interruzioni dell'attività di volo per un periodo superiore a quattro giorni. Ciò ad evitare riduzione di progressività nell'iter formativo e perdita delle abilità manuali acquisite.

Art. 8 Eventuali missioni di ripresa o missioni extra dovute ad interruzioni non concordate con l'Istituto in anticipo, saranno a carico della scuola di volo stessa.

Art. 9 La Società/Ente provvederà ad assicurare la conclusione dei corsi entro la data concordata. Il mancato rispetto della suddetta data comporterà alla Società/Ente il pagamento di una penale pari al 10% del costo del Corso (es. Corso di preselezione, Corso di pilota privato, ecc.).

Art. 10 La Scuola di volo comunicherà tempestivamente all'Istituto, per iscritto, ogni eventuale giudizio negativo circa il comportamento dell'allievo a terra, la sua frequenza al corso, la disciplina ecc..

Art. 11 La Scuola di volo, avuti gli elenchi degli allievi distribuiti per ciascun tipo di attività di volo, confermerà tempestivamente all'Istituto:

- a) il numero e il tipo di velivoli in dotazione necessari per garantire lo svolgimento dei programmi;
- b) i nominativi degli istruttori necessari;
- c) le modalità previste per l'esecuzione dell'intero programma;
- d) la durata e la data prevista di completamento di ogni corso.

Art. 12 L'Istituto vigilerà sulla corretta ottemperanza di quanto previsto dal regolamento.

Art. 13 La Scuola fornirà periodicamente all'Istituto notizie sull'andamento dell'attività di volo

in generale o in merito ai singoli allievi. Tali comunicazioni devono essere trasmesse di massima con protocollo riservato.

Art. 14 Gli stralci volo per ogni allievo saranno inviati all'istituto periodicamente. Il giudizio sintetico dell'istruttore su ogni singola missione (mix positiva/negativa) dovrà essere sinteticamente trascritto dall'istruttore stesso, al termine del volo, sul libretto personale di volo dell'allievo.

Art. 15 La scuola di volo dovrà rispettare l'orario stabilito per le lezioni di teoria.

Art. 16 Per ogni caso di cui non si fa menzione nel presente regolamento, l'organo chiamato a decidere è il Consiglio d'Istituto. Per quanto non previsto o esplicitato nel presente regolamento vale quanto disposto dalla normativa vigente.

## **PARTE 2<sup>^</sup> - ATTIVITA' ISTRUZIONALE DI VOLO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ALLIEVO PILOTA**

Art. 17 L'attività di volo è rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Aeronautico di Catania che hanno frequentato regolarmente gli ultimi tre anni del piano di studi dell'Istituto. Inoltre i predetti allievi devono aver riportato, negli stessi anni, la promozione alla classe successiva, anche se con giudizio sospeso a giugno.

L'attività verrà avviata per tutti gli allievi promossi alla classe quinta dopo il superamento di un test d'ingresso somministrato dalla scuola di volo e concordato con i docenti della scuola in base ai programmi delle materie di indirizzo sviluppati nel corso del terzo e quarto anno di scuola.

Per iniziare l'attività di volo, dovrà essere raggiunto il 75% di risposte esatte sui quesiti proposti.

Il mancato superamento di tale risultato porterà all'esclusione dell'attività di volo.

Il giudizio della scuola di volo sarà insindacabile ed inappellabile.

### **Ulteriori requisiti:**

- a) iscrizione per la prima volta al 5° anno del corso di studi;
- b) 17 anni compiuti;
- c) idoneità alla visita psicofisiologica di 2<sup>^</sup> classe;
- d) validità del suddetto accertamento in corso
- e) atto di assenso degli esercenti la patria potestà;
- f) abbiano superato positivamente la preselezione se effettuata

Art. 18 Il programma teorico-pratico del corso istruzionale è quello emanato dal Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile per la Licenza di pilota privato di velivolo (P.P.L.). Ad integrazione di detto programma l'Istituto e la Scuola di volo stabiliranno delle verifiche selettive da realizzare nell'arco del corso.

Art. 19 La Scuola è tenuta a segnalare tempestivamente all'Istituto i nominativi di quegli allievi che non risultassero idonei alle verifiche concordate, con riferimento alla scheda IV.

Art. 20 La concessione di missioni suppletive a D.C. per gli allievi non idonei alle verifiche è subordinata alla richiesta motivata della Scuola di volo. L'Istituto deciderà in merito.

Sarà cura della scuola di pilotaggio accertare, anche prima del rilascio dell'attestato, l'attitudine al volo mostrata dall'allievo durante il corso di pilotaggio con eventuale esclusione dall'attività di volo anche prima del conseguimento dell'attestato.

## **PARTE 3<sup>^</sup> - ATTIVITA' ISTRUZIONALE DI VOLO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI PILOTA PRIVATO DI VELIVOLO (P.P.L.)**

Art. 21 Partecipano all'attività di volo in oggetto gli alunni dell'Istituto con i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al quinto anno del corso di studi;
- b) 17 anni compiuti;
- c) idoneità alla visita psicofisiologica di 2<sup>a</sup> classe;
- d) validità del suddetto accertamento in corso;
- e) atto di assenso degli esercenti la patria potestà;
- f) abbiano superato positivamente la prova pratica e di teoria delle 12 ore di attività di volo.

Art.22 Il programma teorico-pratico del corso istruzionale è quello emanato dal Ministero dei Trasporti D.G.A.C. per la Licenza di Pilota privato di velivolo (P.P.L.). Ad integrazione di detto programma l'Istituto e la Scuola di volo stabiliranno delle verifiche selettive da realizzare nell'arco del corso.

Art. 23 L'Istituto entro il 30.04 di ogni anno redigerà una programmazione di massima che tenga conto dei seguenti principi:

- gli allievi delle quinte classi devono essere messi in condizioni di affrontare gli esami di maturità senza l'impegno dell'attività di volo;
- nel periodo di sospensione, dovuto agli esami di maturità, verranno programmate altre attività di volo. A conclusione degli impegni della maturità, gli allievi delle quinte classi verranno prioritariamente riammessi all'attività di volo, tenendo conto che l'attività a carico dell'Istituto per il conseguimento della Licenza di pilota privato avrà termine improrogabilmente il 31 agosto.

Art. 24 La scuola di volo è tenuta a segnalare tempestivamente all'Istituto i nominativi di quegli allievi che non risultassero idonei alle verifiche concordate, con particolare riferimento alla scheda 4 V.

Art. 25 La concessione di missioni suppletive a D.C. per gli allievi non idonei alle verifiche è subordinata alla richiesta motivata dalla Scuola di volo. L'Istituto deciderà in merito.

#### **PARTE 4<sup>a</sup> - NORME COMPORTAMENTALI - SOSPENSIONI ED ESCLUSIONI**

Art. 26 Poiché l'attività aeroscolastica è parte integrante del curriculum scolastico, le norme comportamentali valide in Istituto si intendono estese anche alla Scuola di volo.

Art. 27 La sospensione dai corsi di pilotaggio per gli allievi può avvenire nei seguenti casi:

- a) se durante il corso dell'anno scolastico dovessero incorrere in gravi sanzioni disciplinari (per gravi sanzioni disciplinari si intende la sospensione anche di un solo giorno);
- b) quando sussistono gravi insufficienze nell'apprendimento delle materie curricolari

sulla base delle valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali e/o trimestrali

- c) quando durante il corso dell'anno scolastico, si assentino arbitrariamente.
- d) quando durante il corso dell'anno scolastico, si assentino frequentemente dalle lezioni in aula (non più di nove assenze al trimestre);
- e) quando mantengano comportamenti indisciplinati durante la frequenza dei corsi di pilotaggio;
- f) quando risultano assenti alle lezioni curricolari in Istituto e presenti presso la Scuola di volo per svolgere attività aeroscolastiche.
- g) ai sensi delle norme ministeriali vigenti gli allievi che al pre esame teorico non superino cinque o più materie, vengono esclusi dall'attività di volo.

Art.28 Per giustificati motivi l'alunno può chiedere che il turno di volo venga modificato, per non più di 5 volte; tale norma non si applica quando le variazioni vengono disposte dall'Istituto. Assenze ingiustificate o variazioni al turno di volo superiori a cinque comporterà l'esclusione dall'attività aeroscolastica.

Art. 29 In presenza di periodi di sospensioni per i motivi indicati all'art. 39 di entità tale da rendere necessaria la ripresa volo, le ore o le frazioni di ore di volo a tale scopo autorizzate, concorreranno alla determinazione del monte ore disponibile per ogni allievo per il conseguimento dell'Attestato e successivamente in corso di prosecuzione per il conseguimento della Licenza di pilota privato.

Art. 30 Concluse le prime dodici/quattordici ore di volo D.C. gli studenti sosterranno la prova pratica per essere avviati al volo da solista, quindi sosterranno un esame teorico.

Art. 31 Sarà escluso dall'attività di volo lo studente che non supera, a giudizio insindacabile della Scuola di volo, la preselezione o la prova pratica alle dodici/quattordici ore.

Art. 32 Sarà escluso dall'attività di volo lo studente che non raggiunge la sufficienza in cinque materie delle nove previste dalla prova di teoria.

Art. 33 Gli studenti che non superano da una a quattro materie, saranno temporaneamente sospesi dall'attività di volo e ammessi ad un esame suppletivo; detti studenti, se nel primo esame hanno risposto esattamente a più del 75% del totale delle domande, riproveranno l'esame soltanto sulle materie in cui sono stati rinviati; invece se hanno risposto esattamente al 75 % o meno del totale delle domande, riproveranno l'esame su tutte le materie oggetto del primo esame. Lo studente che non supera una o più materie all'esame suppletivo verrà escluso dall'attività di volo.

Art. 34 Sarà escluso dall'attività di volo chi si assenta all'esame pratico e/o all'esame di teoria; in tal caso è consentito partecipare alla prova suppletiva soltanto per gravissimi motivi di famiglia (debitamente documentati) o per motivi di salute che devono essere comprovati con certificato medico da produrre in Istituto entro 48 ore dall'inizio della prova di esame. Anche per questo esame si applica quanto disposto dagli artt. 44 e 45.

Art. 35 Sarà escluso dall'attività di volo chi effettua un numero di assenze pari o superiori al 25% del numero totale di incontri relativi alle lezioni di teoria svolte presso la Scuola di volo per il conseguimento dell'Attestato. La stessa norma si applica per la seconda fase delle lezioni di teoria.

Art. 36 Sono esclusi dall'attività di volo gli allievi che non risultano idonei al volo, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 36 del presente regolamento.

Il presente regolamento delle attività di volo dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Catania consta di sei parti e 36 articoli totali.

Catania, 10/05/2017

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(dott. Giuseppe Finocchiaro)